



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2008

Modifica all'articolo 49 della Costituzione in materia
di riconoscimento giuridico dei partiti politici

ONOREVOLI SENATORI. - La libertà di iniziativa dei cittadini è un bene prezioso, anche nella vita politica, nonché anima e condizione di una democrazia intimamente partecipata. La nostra Carta costituzionale ne prende e ne dà atto, sancendo, nel suo articolo 49, il diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente in partiti per concorrere alla determinazione della politica nazionale. Dal sobrio e laconico, ma pregnante e fondamentale, contenuto di questo articolo si evince:

a) che il nostro vigente ordinamento assume i partiti come entità e strumenti precisi per la partecipazione alla vita politica;

b) che tale partecipazione è finalizzata alla determinazione della politica nazionale con metodo democratico.

Da questi assunti prende le mosse la presente proposta di modifica e integrazione dell'articolo 49 della Costituzione, con il preciso intento di codificare una più chiara e stringente fisionomia dei partiti politici e di renderne obbligatoria la disciplina per legge. Personalmente, ritengo che l'opzione partitica non riesca più ad esaurire in sé tutte le esigenze e le aspirazioni di rappresentanza democratica che ormai emergono in una società evoluta, complessa e multiforme.

La rappresentanza e partecipazione, nelle sedi istituzionali e della produzione legislativa, degli interessi legittimi, delle competenze e dei saperi, delle aggregazioni spontanee, dei corpi intermedi, è un tema che non potrà essere più eluso per lungo tempo. Così come la rappresentanza dei territori, come tale, chiederà sempre più spazio, a misura che prenderà corpo la delusione per altre ingegnerie istituzionali che rivendicano incongrue sovranità regionali e dimenticano

la sostanza originaria delle mille città che formano l'identità vissuta dell'Italia reale.

E tuttavia, i modelli ideali restano la categoria forte e centrale dell'unirsi, del dividersi, del confrontarsi dei cittadini associati, ai fini della partecipazione alla vita politica. Ed il partito, finché i processi evolutivi e le progressive mutazioni culturali del popolo non avranno fatto crescere ed affermare altri modelli organizzativi di aggregazione, di espressione, di raccolta del consenso, continua ad essere lo strumento associativo più idoneo e conformato a coltivare i modelli ideali, nonché ad operare come luogo di sintesi e mediazione di istanze, ambienti, risorse umane e proposte programmatiche.

Il tutto, al di là delle infinite e pur gravi deviazioni e perdite di ruolo, nell'ottica della partecipazione alle elezioni, che costituiscono - degradanti fenomeni accessori a parte - i momenti di verifica e di legittimazione, per le investiture alle responsabilità di governo e alla attuazione di modelli e programmi.

Orbene, poste queste premesse, non vediamo francamente come sia possibile lasciare ancora al di fuori di qualsiasi vera e propria regolamentazione generale, al di fuori del mondo del «giuridicamente esistente», organismi che svolgono una funzione tanto protagonista, centrale, decisiva, talvolta dilagante, nella vita pubblica, come i partiti. Non solo, ma non comprendiamo come possa prescindere dal riconoscimento giuridico e dalla regolamentazione di un tipo di associazione, il partito, che rischia di assumere oggi un carattere sempre più oligarchico, insofferente di forme reali di partecipazione, disinvolto nelle proprie scelte e nei mutamenti di esse, fortemente cooptativo nella conduzione e - com'è

moda dire – autoreferenziale negli orientamenti. Ventate di «antipolitica» si respirano in amplissimi strati della popolazione. Ma negli operatori stessi della politica più sensibili ed avveduti è diffusa la consapevolezza che il principio di libera associazione in partiti, per non restare frodato da degenerazioni ed essere invece quanto più possibile reso reale e praticabile, deve essere non tanto bilanciato, quanto attuato, garantito e attrezzato con una organica, chiara e credibile disciplina.

Ecco perché, restando ovviamente compito della legge ordinaria articolare la normativa di attuazione, ci sembra improrogabilmente necessario stabilire un precetto costituzionale, che non renda più lecito né possibile che la vita politica sia animata e sostanziata da meri soggetti di fatto, privi di personalità giuridica, non posti in condizione di dover rispondere di sé stessi – cioè del proprio modo di essere e di comportarsi – all'opinione pubblica, alla legge, alle Istituzioni, ai propri stessi aderenti. Il «vuoto» normativo, come ben si sa, è surrettiziamente colmato in maniera occasionale, settoriale «a chiazze», da norme particolari che, spesso facendo riferimento indiretto ai partiti tramite i gruppi parlamentari o consiliari, cercano di recuperare le stridenti incongruenze

del sistema. Ci sembra doveroso e molto più giusto che si provveda senza ipocrisie e con una visione organica ed oggettiva, che dia della nostra democrazia una versione affidabile: in cui ciascun soggetto protagonista cominci da sé medesimo a realizzare nel rispetto della legge un corretto equilibrio di facoltà e doveri, di risorse operative e di responsabilizzabile trasparenza.

La breve ma rilevante norma che proponiamo, è un secondo comma che segua il primo (lasciato identico) dell'articolo 49 della Costituzione. Essa dichiara che i partiti debbano essere associazioni riconosciute, che debbano essere dotate di personalità giuridica e che debbano essere disciplinati dalla legge.

Va da sé che conosciamo alcune difficoltà giuridiche e pratiche che sarà necessario affrontare ai fini delle norme ordinarie di attuazione. Ma, sinceramente, ci sembrano superabili e riconducibili a buona funzionalità sistematica, se c'è la volontà politica di farlo. È, in ogni caso, una nuova importante sfida democratica sulla quale l'Italia deve impegnarsi, dopo aver preso coscienza – in base alle tante, sia positive sia negative, esperienze acquisite – dell'alto livello di maturità che oggi ci impone una comunità pubblica ed istituzionale, informata al valore della libertà concretamente vissuto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

I partiti politici sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalle legge».